

La Commissione, considerando che i reclami di questi cittadini di Napoli sono stati soddisfatti colla legge del 15 giugno 1865, ed anche persuasa che alla morte di uno dei rivenditori, il Ministero di certo non trascura di pensare ai figliuoli, soprattutto perchè anche in cotesta legge pel regolamento del 15 giugno 1865 si pongono i figli e gli eredi come entranti nello incanto che si apre, così invoca dalla Camera l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

La petizione 9822 racchiude un reclamo col quale alcuni cittadini di Budrio nel Bolognese, di Massa Lombarda nel Ravennate e d'altri comuni, siccome padri di figliuoli che militavano sotto le bandiere, richiedevano che ai loro figli appunto militanti colla legge del 20 marzo 1854 fosse concessa la maggiore mitezza della legge del 24 agosto 1862. La vostra Commissione considerando che la petizione è del novembre 1863, che i figliuoli i quali militavano erano nelle classi del 1839, 1840 e 1841, e che oggi sicuramente sono in seno alle loro famiglie, vi propone istessamente l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 10,076. Centosei cittadini del comune di San Giorgio la Molara (provincia di Benevento) espongono alla Camera come estinta nel 1764 la linea agnaticia dei Caracciolo, baroni di San Giorgio la Molara, passò il feudo nelle mani del fisco, ed amministrato dalla Giunta allodiale: soggiungono che in allora il feudo non rendeva nell'anno 1549 che 1200 lire, e che col volgere del tempo la rendita del medesimo feudo, in forza d'usurpazioni, si elevasse a 23,000 lire.

Venne poi il 1800 e il *magnanimo* Borbone (*Si ride*) che sapeva quali servitori dovesse premiare, specialmente quando erano cotesti cooperatori all'innalzamento dei patiboli del 1799, concesse il feudo di San Giorgio la Molara al cardinale Ruffo, certo di non lieta ricordanza.

Ed il feudo rendeva al porporato capitano nientemeno che 45,000 lire. Venne tempo in cui il cardinale fu esule, ed allora i cittadini di San Giorgio la Molara cercarono di rivendicare i loro diritti. Però ritornato nel 1816 il fuoruscito, una decisione della Gran Corte civile di Napoli, convalidata da un arresto della suprema Corte di giustizia, ritornò il feudo al medesimo cardinale, il quale morto nel 1827 (e fosse morto nel 1798!) (*Risa di assenso*) successe il principe di Sant'Antimo. Questi rivendicò ugualmente i suoi diritti, che, secondo egli pensava, si erano usurpati dalle popolazioni.

Ieri certamente sentiste, ed io più da vicino sentii con immensa gioia, come il ministro d'agricoltura e commercio, a proposito di queste violazioni feudali, dicesse cose cotanto generose e giovevoli alle popolazioni. Ma con tutto ciò non potendosi il potere legislativo ingerire in mezzo alle questioni del potere

giudiziario, la vostra Commissione invoca l'ordine del giorno dolorosamente.

(La Camera approva.)

#### Impiegati nel già Ministero dei lavori pubblici in Napoli.

D'AYALA, *relatore*. Con la petizione 11,140 un capo di divisione, parecchi capi di sezione, e vari tra segretari ed applicati, già appartenenti al Ministero dei lavori pubblici di Napoli, si indirizzano alla Camera esponendo che essi, in forza delle leggi di Napoli del 3 maggio 1816, avevano diritto a liquidare la loro pensione dal momento in cui entravano a pagare il 2 1/2 per cento, cioè dal momento che erano rivestiti del titolo per un decreto regio, perchè nelle segreterie napoletane agli uffici di alunni in ispecie non si era nominati per forza di decreto ma per forza di un vocabolo così detto *rescritto*, il quale sebbene fosse partito dal sovrano medesimo, pur tuttavia non rivestiva quella specie di carattere legislativo; in guisa che codesti ufficiali non avrebbero diritto di contare negli anni dell'attuale servizio il periodo trascorso dal momento in cui entrarono come alunni infino al momento che furono rivestiti del decreto regio.

E la Camera saprà che questo periodo dell'alunnato nelle segreterie di Napoli era piuttosto lungo che breve, poichè il Governo cercava di trarre dai suoi ufficiali il massimo profitto, non pensando per il loro avvenire; talmentchè molti giovani duravano lungamente nei primi scalini dei pubblici uffici, e sebbene prestassero servigi utilissimi, pure dovevano rimanere senza speranza d'aver la loro pensione, poichè arrivavano ad una certa età matura quando perveniva quel decreto. Intanto nel 1861 essi presentarono appunto queste loro ragioni, ed un decreto del luogotenente delle provincie meridionali in data del 21 febbraio 1861 con molta giustizia concedeva loro la facoltà di versare il 2 e 1/2 per cento nelle casse dell'erario. Quando qualcuno di essi però si è presentato per liquidare la pensione, la Gran Corte dei conti, che certamente è la tutelatrice della legge, ha osservato che il decreto 21 febbraio 1861 fu emanato mentre il Parlamento erasi aperto il 15 febbraio del medesimo anno. Per la qual cosa questi ufficiali dei lavori pubblici mentre hanno versato senza riserva il 2 e 1/2 per cento nelle casse dell'erario, non potrebbero godere quel vantaggio che la nostra legge dell'11 aprile 1864 concede agli ufficiali, i quali domandando il ritiro possono scegliere o la legge degli Stati a cui appartenevano, o la legge del regno d'Italia. Ma tornerebbe allora questa un'illusoria promessa agli ufficiali del Ministero dei lavori pubblici provenienti da Napoli.

Per tutte le quali ragioni io spero che il ministro e la Camera vorranno accettare di essere inviata a lui que-